

N.R. Proc. Un. 130-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel P.U. n. 130-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII sui beni di

DESSI' EUGENIA (Cod. Fisc. DSSGNE71L68H118L), nata a Quartu Sant'Elena (CA) il 28.07.1971, e residente in Quartu Sant'Elena (CA), Via Giovanni Cimabue n. 90,

su ricorso proposto da

VIVIBANCA S.p.a. (Cod. Fisc. 04255700652) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Giolitti n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Pugno del Foro di Torino in forza di procura generale alle liti agli atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 09.06.2026, l'istante, deducendo l'esistenza di un credito nei confronti della convenuta e ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza della stessa, ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi dell'art. 268 CCII.



L'istanza di apertura della liquidazione controllata ed il decreto di convocazione sono stati regolarmente notificati alla debitrice, la quale non si è costituita nel procedimento e deve qui essere dichiarata contumace.

2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

2.1 Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che la convenuta si trova in stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII.

La ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, scaturente dal decreto ingiuntivo n. 96/2018 (R.G. n. 4354/2017) dell'08.02.2018 del Tribunale di Teramo, ritualmente notificato, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto del 20.08.2018, munito di formula esecutiva il 02.10.2018 (docc. n. 1-2 allegati al ricorso), quantificato in residui euro 251.652,13 all'esito dei tentativi di esecuzione già esperiti, comunque rimasti parzialmente infruttuosi (cfr. docc. nn. da 3 a 12).

2.2 Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 268 co 2 CCII, che condiziona la liquidazione controllata ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 50.000,00, essendo sufficiente richiamare al riguardo il debito nei confronti della ricorrente.

3. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dagli articoli 2 co 1 lett. b) e 268 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **DESSI' EUGENIA** (Cod. Fisc. DSSGNE71L68H118L), nata a Quartu Sant'Elena (CA) il 28.07.1971, e residente in Quartu Sant'Elena (CA), Via Giovanni Cimabue n. 90;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Sara Grilletti;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;



5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notificchi al ricorrente, al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 06.10.2026.

.IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

